



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA n. 56 del 28 MAG. 2018

**Oggetto:** Campagna Antincendio Boschivo – Anno 2018

## IL SINDACO

### Premesso che:

- L'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono particolarmente elevato il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

Considerata la necessità di agire preventivamente anticipando l'insorgere ed il diffondersi degli incendi nel territorio Comunale;

Rilevata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, e dell'interesse pubblico, di dettare disposizioni dirette a prevenire il pericolo di incendio;

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la popolazione e per il Patrimonio Forestale;

Visto l'art. 29 del D.lgs n. 285/92 che obbliga i proprietari di terreni confinanti con le strade a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. n. 39 del 28.10.2002;

Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs n. 1/2018;

Vista la nota dell'Area Regionale della Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile – prot. n. 223341 del 17.04.2018, con oggetto "Campagna antincendio boschivo – Anno 2018";

Ritenuta necessaria l'emanazione di apposita ordinanza che fissi i criteri uniformi per la prevenzione degli incendi;

## COMUNICA

Che il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2018 è classificato di massimo rischio per gli incendi boschivi e per esso è dichiarato lo stato di grave pericolosità;

## ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio del Comune di Posta, dal 15.06.2018 al 30.09.2018, è vietato bruciare cespugli, frasche, erbe infestanti, arbusti, sterpaglie lungo le



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

strade Comunali, Provinciali e Statali; residui di colture agrarie e stoppie nei campi. Sono fatti salvi gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati.

## E' VIETATO:

- Nelle zone boscate ed a distanza minore di mt. 100 dai boschi, accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo di incendio;
- L'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone all'interno delle aree boscate;
- Effettuare la pulizia dei terreni appiccando direttamente il fuoco senza aver precedentemente decespugliato il fondo, nelle zone boscate ed a distanza minore di 100 mt dal bosco.
- Lasciare in sosta a motore caldo, su zone cosparse di materiale seccaginoso, macchine operatrici e non;
- Abbandonare sui terreni boscati, gettare dai veicoli sulle scarpate stradali fiammiferi, sigari o sigarette, come qualunque tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che possa innescare del fuoco;
- L'accensione di fuochi pirotecnici ed il relativo lancio, anche se regolarmente detenuti e denunciati, in aree private, pubbliche o adibite a pubblico servizio, se non espressamente autorizzati dal servizio di Polizia Municipale;
- Nelle aree e nei periodi di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge n. 353 del 21.11.2000 tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio;

I proprietari ed i conduttori dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per l'inosservanza delle disposizioni impartite da questa ordinanza;

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo alle Forze di Polizia o al 115 dei V.V.F.

## INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge n. 353 del 21.11.2018 e sempre che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D.lgs 267/2000.

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e le altre forze di Polizia, sono incaricati di vigilare sul rispetto di questa ordinanza.



IL SINDACO

SERENELLA CLARICE